

START - UP INNOVATIVE

Approfondimento sulla nascita e crescita delle Start Up innovative secondo il Regolamento della Commissione Europea 800/2008, la L. 221/2012 e i nuovi modelli societari.

Leonardo Focardi
Dottore Commercialista

LE BASI GIURIDICHE

- ✘ Il Governo Monti attraverso il DL 179/2012 (Decreto Sviluppo) convertito nella Legge 221/2012, sulla base dell'art.35 del Regolamento n. 800 del 6/8/2008 della Comunità Europea (Aiuti alle imprese innovative) ha introdotto una normativa tesa allo sviluppo economico e all'incentivazione imprenditoriale in ambito innovativo

OBIETTIVO DELLA NORMATIVA SULLE START UP INNOVATIVE

- ✘ Attraverso alcune DEROGHE al diritto societario, del lavoro e concorsuale, si vuole contribuire allo SVILUPPO di una nuova cultura imprenditoriale, creare un contesto maggiormente favorevole all'INNOVAZIONE, promuovere maggiore MOBILITÀ SOCIALE, ATTRARRE TALENTI e CAPITALI dall'estero.

DEFINIZIONE

- ✘ Con il termine “START-UP INNOVATIVA”, si definisce la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea (art.73 del DPR 917/86 che richiama il Regolamento CEE n. 2157/2001) residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ed aventi determinati ed imprescindibili **REQUISITI FORMALI** e **SOSTANZIALI**

OGGETTO SOCIALE DELLA START - UP INNOVATIVA

- ✘ L'oggetto sociale, esclusivo o prevalente, delle Start Up Innovative, deve essere rivolto allo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- ✘ Assonime (circ. 11 6/5/2013) va inteso in senso ampio ogni campo dell'attività economica" allo "sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica". Non ritiene dunque "ammissibile una limitazione a priori dei campi di attività in cui l'impresa start up innovativa può operare, ivi compresi quelli tecnologicamente maturi. La locuzione dovrebbe essere intesa in senso ampio, come riferita a ogni attività economica da cui possa discendere l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché a nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli" ..

REQUISITI

- × Formali
- × Sostanziali
- × Ulteriore requisito alternativo

REQUISITI FORMALI

- ✘ L'art. 25 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 richiede che l'impresa "start-up innovativa" debba assumere la forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata anche nella forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto) o di società cooperativa di diritto italiano ovvero di società europea residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. (MTS)

REQUISITI SOSTANZIALI

1. Maggioranza azioni o quote e diritti di voto detenuti da persone fisiche per almeno 24 mesi
2. Deve essere costituita e svolgere attività da non più di 48 mesi
3. Sede principale in Italia
4. Valore della produzione annua non superiore ai 5 milioni
5. Non deve distribuire o avere distribuito utili o dividendi
6. Oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
7. Non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda

ULTERIORE REQUISITO SOSTANZIALE

Deve possedere almeno uno tra i seguenti ulteriori requisiti:

- I. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione
- II. impiegare personale altamente qualificato per almeno 1/3 della propria forza lavoro (devono essere dottori di ricerca o dottorandi, oppure laureati che abbiano svolto attività di ricerca per almeno 3 anni)
- III. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto per invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

RICERCA & SVILUPPO

Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la *locazione* di beni immobili.

- ✘ *Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili,(OIC 24) sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, spese per i prototipi e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.*
- ✘ *Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa*

RICERCA & SVILUPPO

Costi di ricerca e di sviluppo - OIC 24

La **ricerca di base** è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considera di utilità generica alla società. Pertanto, i costi sostenuti per la *ricerca di base* sono costi di periodo e quindi addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario alla attività imprenditoriale della stessa.

La **ricerca applicata** o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.

Lo **sviluppo** è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

I **costi di ricerca applicata e sviluppo capitalizzati** nell'attivo patrimoniale sono composti: dagli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo; dai costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; dall'ammortamento di impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi alle attività di ricerca e sviluppo; dagli altri costi, quali l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo. abbiano legittimità di capitalizzazione.

REGISTRO IMPRESE

La “start-up innovativa” ai sensi dell’art. 25, co. VIII, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, deve iscriversi in una sezione speciale del Registro Imprese su istanza del legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti, al fine di poter godere dei benefici previsti dalla normativa in oggetto ed assicurare nel contempo la massima pubblicità dell’iniziativa.

Le informazioni devono essere aggiornate con cadenza semestrale.

In fase di Iscrizione al RI, assume rilevanza l’oggetto sociale, che come detto deve essere molto dettagliato.

VANTAGGI DELLE START UP INNOVATIVE

Le start-up innovative godono di diverse agevolazioni in relazione :

- × fase di avvio*
- × copertura delle perdite di esercizio*
- × particolari categorie di quote per le SRL*
- × materia giuslavorista;*
- × agevolazioni fiscali relative al reperimento di capitali di rischio.*
- × in materia concorsuale*
- × in materia di «società di comodo»*

FASE DI AVVIO

- ✘ Le “*start-up* innovative” dal momento della loro costituzione non sono tenute al pagamento:
- ✘ dell’imposta di bollo dovuta per l’iscrizione nel Registro delle Imprese
- ✘ dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese .
- ✘ del diritto annuale in favore della CCIAA
- ✘ *Rimane invece necessario il pagamento dell’imposta di registro.*

COPERTURA DELLE PERDITE DI ESERCIZIO

- ✘ è ammessa la possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita superiore a $\frac{1}{3}$ per la start-up innovativa, così come previsto dall'art. 2446, co. II, C.C. ed art. 2482-bis, co. IV, C.C.
- ✘ nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all'assemblea dei soci disporre il rinvio alla chiusura dell'esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, così come previsto dall'art. 2447 c.c. ed art. 2482 ter c.c.;

AGEVOLAZIONE IN MATERIA GIUSLAVORISTA

- ✘ Sono previste una serie di agevolazioni anche nell'instaurazione dei rapporti di lavoro.
- ✘ *Le start-up innovative possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata compresa tra 6 e 36 mesi. Entro i 36 mesi è possibile effettuare anche più rinnovi; dopo i 36 mesi è possibile un solo rinnovo per un anno, alla scadenza del quale il rapporto potrà proseguire solo con l'assunzione a tempo indeterminato. Le start-up sono esonerate dal dover dimostrare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, richieste ai fini della legittima apposizione del termine al contratto di lavoro.*
- ✘ *Ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con le start-up innovative non si applica il contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, la retribuzione dei lavoratori subordinati delle start-up innovative può prevedere una parte fissa non inferiore alla retribuzione minima del contratto collettivo applicabile, e una parte variabile collegata all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro o ad altri obiettivi e parametri*

PARTICOLARI CATEGORIE DI QUOTE PER LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

- ✘ L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di SRL – in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, co. II e III, c.c. e dall'art. 2479, co. V, c.c. – può prevedere categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti; creare categorie di quote di partecipazione che senza diritto di voto o che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci; creare categorie di quote di partecipazione che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni;
- ✘ Le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa costituita sotto forma di SRL possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, co. I, c.c.;

NUOVE ASSUNZIONI E CREDITO DI IMPOSTA

- ✘ L'art. 27 bis del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede l'applicazione alle start-up innovative ed agli incubatori certificati delle disposizioni previste dall'art. 24 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83 che ha istituito un contributo tramite credito di imposta del 35% del costo aziendale per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.

L'applicazione delle disposizioni ex art. 24 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 avviene tuttavia in modo semplificato dal momento che:

- ✘ 1) il credito d'imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato (compreso il personale assunto con contratti di apprendistato);
- ✘ 2) è esclusa l'applicazione della parte riferita ai controlli e certificazioni inserita nei commi VIII, IX e X dell'art. 24 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83;
- ✘ 3) il credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto ad altre casistiche
- ✘ 4) l'istanza per il conseguimento del credito d'imposta è redatto in forma semplificata secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico.

LA REMUNERAZIONE CON STRUMENTI FINANZIARI DELLA START-UP INNOVATIVA

- ✘ L'art. 27 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 introduce una forma di remunerazione non assoggettata a contribuzione né ad imposte sul reddito di lavoro che favorisce i piani di incentivazione fondati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli simili agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle start-up innovative e degli incubatori certificati.

LA REMUNERAZIONE CON STRUMENTI FINANZIARI

- ✘ L'art. 27, co. I, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede difatti che il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto od incentivo che contempili l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti simili, nonché dall'esercizio del diritto di opzione conferiti per l'acquisto dei riferiti strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini sia fiscali sia contributivi.
- ✘ L'applicazione dell'agevolazione è subordinata al fatto che gli strumenti finanziari o i diritti non devono tuttavia essere riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato. Al verificarsi di tale condizione, infatti, il reddito di lavoro concorre alla formazione del reddito imponibile ed è soggetto a tassazione relativamente al periodo in cui è avvenuta la cessione degli strumenti finanziari o dei diritti connessi.

AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE AL REPERIMENTO DI CAPITALI DI RISCHIO

- ✘ L'art. 29 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede una serie di misure fiscali finalizzate a rafforzare la crescita e la propensione all'investimento nelle imprese start-up innovative.
- ✘ Per gli anni 2013, 2014 e 2015, la norma consente di **detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche** un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l'investimento massimo detraibile non può eccedere la somma di 500.000 euro per ogni periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).
- ✘ Ed in termini analoghi, per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, l'art. 29 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che **non concorra alla formazione del reddito** dei soggetti passivi d'imposta sul reddito delle società – differenti dalle imprese start-up innovative – il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l'investimento massimo deducibile non può eccedere la somma di 1.800.000 euro in ciascun periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).

MATERIA CONCORSUALE

- ✘ Secondo quanto previsto dall'art. 31, co. I, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, la start-up innovativa non può essere soggetta a procedure concorsuali con l'eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dal Capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3. L'art. 31, co. 4, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 precisa tuttavia che l'esclusione dall'assoggettamento delle procedure concorsuali non opera in caso di perdita dei requisiti da parte della start-up innovativa avvenuta prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione. Tale deroga non può in ogni caso considerarsi applicabile decorso il termine quadriennale. Dalla natura della norma si evidenzia pertanto come il legislatore abbia voluto sottrarre la start-up innovativa alla disciplina del fallimento, prevedendo l'assoggettamento della stessa alla normativa che regola la gestione della crisi da sovra indebitamento, applicabile a soggetti non fallibili, tenuto conto dell'elevato tasso di rischio d'impresa collegato all'investimento in attività ad alto livello d'innovazione.

✘

ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI COMODO

In Italia, alle società che non conseguono un fatturato minimo o le cui perdite sono costanti nel tempo (c.d. “società di comodo” e “in perdita sistematica”) di norma è imputato ai fini fiscali un reddito minimo determinato in via forfettaria. Tali società sono difatti tassate come se avessero conseguito detto reddito minimo anche se di fatto hanno conseguito un reddito inferiore o pari a zero.

Queste regole non si applicano alle “*start-up* innovative” che pertanto, anche in caso di fatturato sotto i minimi o perdite costanti nel tempo, restano comunque soggette a imposizione sui redditi solo per redditi effettivamente conseguiti.

PROVVEDIMENTI ATTESI

- ✘ All'art.29 del DL 179/2012 viene ricordato ai commi 8 e 9 che:
- ✘ Con decreto del MEF, di concerto con il MSE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
- ✘ L'efficacia delle disposizioni relativi agli incentivi fiscali sono subordinati, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.